

Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo



**REGOLAMENTO**  
**ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA**  
**dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di PALERMO**  
**PER L' AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI**  
**IN ECONOMIA**

(in conformità con il Regolamento-tipo emanato  
con Decreto Presidenziale Regione Sicilia n. 14 del 19/7/2004)

Per copia conforme all'originale  
Il Dirigente Amministrativo  
*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



## ART. 1 - Istituzione Albo delle imprese di fiducia

E' istituito il nuovo "Albo delle imprese di fiducia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "Paolo Giaccone" di Palermo per l'affidamento di lavori in economia, di importo non superiore ad €. 200.000,00 I.V.A. esclusa, ai sensi dell'art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e ss. mm. e ii. e del nuovo Regolamento-tipo di cui al Decreto Presidenziale Regione Sicilia n. 14 del 19 Luglio 2004 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 42 del 8 Ottobre 2004. Esso è suddiviso nelle categorie sottoelencate :

1. Edilizia in generale ;
2. Impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento del clima;
3. Impianti antintrusione, allarme, televisivi e di rete per comunicazione e trasmissione dati;
4. Impianti elettrici compresi quelli per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
5. Impianti gas medicali e similari;
6. Impianti antincendio ed apparecchiature similari;
7. Impianti trasportatori, di sollevamento e di trasporto, ascensori, montalet-tighe;
8. Segnalazione stradale orizzontale e verticale non luminosa;
9. Infissi interni ed esterni ed altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche, vetrosi e similari ;
10. Trattamento acque e fognature.

## ART. 2 – Requisiti

Possono iscriversi all'Albo delle Imprese di fiducia dell' A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 *quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i soggetti :

### 1) in possesso di :

- 1.1 Attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, (S.O.A.) di cui al DPR 25 gennaio 2000 n.34;

**ovvero:**

- 1.2 Iscrizione da almeno due anni all'Albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**ovvero:**


- 1.3 Iscrizione da almeno due anni all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

**ovvero:**

- 1.4 Per tutte le imprese non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, i requisiti sono quelli previsti dall'art. 28 comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000, ridotti del 50% come previsto dall'art. 8, comma 11 *quinquies*, lettera c), della L. R n. 7/2002 e ss. mm. e ii.

### 2) che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del D.P.R. n. 554/99, introdotto con D.P.R. n. 412/2000 e più precisamente:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



- b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori affidati dall' A.O.U.P. "Paolo Giaccone";
- g) che non hanno commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di richiesta di iscrizione all'albo non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

**3)** che sono in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme in materia di diritto al lavoro dei disabili);

**4)** nei cui confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

**5)** nei cui confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, possono essere iscritti All'albo nelle categorie riconducibili a quelle di cui all'art.1 del presente Albo, secondo quanto indicato nella relativa attestazione S.O.A. ovvero secondo l'attività risultante dal Certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura .



### **ART. 3 – Modalità di iscrizione - Documentazione**

1 - Per ottenere l' iscrizione al presente Albo l'interessato deve inviare, in plico chiuso sigillato contenente la dicitura «*Documentazione relativa all'iscrizione all'Albo delle Imprese di fiducia dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" – Sezione "lavori"*» indirizzato a: *Area Gestione Tecnica e Logistica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" – Ufficio Gare e Appalti – Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo*, la documentazione sottoelencata :

- a) attestazione S.O.A. in copia conforme all'originale ;
- b) certificato :

(per i casi previsti dal precedente art. 2, lettera a)

- di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenente l'indicazione dell' attività specifica dell' impresa; tale certificato deve essere corredato di NULLA-OSTA rilasciato ai sensi dell' art. 10 della legge 31.05.65 n. 575 e ss mm. e ii. (antimafia) e di attestazione sia di insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione o cessazione dell' attività sia di inesistenza di procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata ;



(per i casi previsti dal precedente art. 2, lettera b)

- di iscrizione all' Albo Nazionale delle Società Cooperative

(per i casi previsti dal precedente art. 2, lettera c)

- rilasciato dalla Stazione Appaltante, attestante l'importo complessivo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione al presente Albo che non deve essere inferiore ad €.200.000,00 I.V.A. esclusa ;

- c) Mod. "AF1" debitamente compilato e sottoscritto (domanda iscrizione)
- d) Mod. "AF2" debitamente sottoscritto (relativo al protocollo di legalità)
- e) Mod. "AF3" debitamente sottoscritto (dichiarazione antipizzo)
- f) Mod. "AF4" debitamente compilato e sottoscritto (anagrafica di impresa)
- g) Mod. "AF5" debitamente sottoscritto (dichiarazione sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412.
- h) Mod. "AF6" debitamente sottoscritto (dichiarazione attestante la regolarità dell'impresa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68 del 12 marzo 1999)

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ed ii., l'iscrizione all'Albo può essere eventualmente comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni con allegata copia fotostatica (leggibile) di un valido documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso tutti i documenti prodotti devono avere emissione antecedente ad un massimo di giorni 60 (sessanta) dalla data di richiesta dell'iscrizione.

I moduli "AF2", "AF3", "AF5" devono essere presentati: dal titolare e direttore tecnico nel caso di imprese individuali; dai soci e dal direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico per ogni altro tipo di società.

**Per lavori di importo superiore ad €.150.000,00 (I.V.A. esclusa) e fino ad €. 200.000,00 (I.V.A. esclusa) il possesso dell'attestazione S.O.A. costituisce requisito indispensabile.**

2 - L' A.O.U.P., prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e ss. mm. e ii. Entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'A.O.U.P. emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 Dicembre di ogni anno.



3 - Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell' A.O.U.P. di verificare la rispondenza ed autenticità della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto n. 445 di cui sopra.

#### **ART. 4 – Validità e termini dell'iscrizione – Rinnovo**

1. L'iscrizione al presente Albo ha effetto permanente.

1.1 Per la prima formazione le imprese interessate possono presentare istanza di iscrizione, secondo le modalità previste al precedente art.3, entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 31 Marzo 2010.

1.2 Tutte le ditte che sono inserite nell' Albo delle imprese di fiducia dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" costituito in forza della previgente normativa, sono iscritte "d'ufficio" al presente Albo, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.




2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro giorni 30 (trenta) tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modifica dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni decorrono, in sede di aggiornamento dell'albo, dal 1° Gennaio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Le imprese già iscritte all'albo, di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) del precedente art. 2, diversamente da quelle di cui al punto 1.4) del medesimo articolo, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dal successivo art. 6 del presente regolamento.
6. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" della pubblicazione dell'albo medesimo nella *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana*. (G.U.R.S.).

### **ART. 5 – Efficacia dell'iscrizione – Sospensione**

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
  - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss. mm. e ii. ;
  - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
  - d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
  - e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
  - f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  - g) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

### **ART. 6 – Cancellazione dall'Albo**

1. In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
  - b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati



che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'Albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso la cancellazione dall'Albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. e ii.;

d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;

f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto da comunicazione scritta: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

#### **ART. 7 – Modalità di affidamento dei lavori**

1. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'Albo, viene inviata raccomandata a/r (oppure fax) contenente l'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso (o lettera d'invito) viene reso pubblico tramite affissione all'Albo Aziendale: resta impregiudicato pertanto, il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.

2. Non è consentito, nel rispetto del principio di rotazione, l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.

3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.

4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, l'A.O.U.P. può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

5. Ai fini dell'aggiudicazione si applica, salvo particolari eccezioni, il criterio del massimo ribasso. La procedura dell'esclusione automatica non è esercitabile nel caso il numero di offerte pervenute o ammesse risulti inferiore a 5 (cinque).

6. La gara può essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

7. La Stazione Appaltante non può affidare ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo superiore ad € 200.000,00 I.V.A. esclusa nello stesso anno solare.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Mario La Rocca

*Mario La Rocca*